

# Stralcio delle cartelle a perimetro ristretto

Oltre a contenere un'ulteriore proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, il [decreto Sostegni](#) contiene anche disposizioni in materia di “**annullamento dei carichi**”. Dopo vari tentennamenti e riscritture che riflettevano lo scontro politico sul tema, nel testo ha quindi fatto ingresso la contestata norma sullo **stralcio delle cartelle di pagamento**.

Rispetto alle ipotesi già circolate, tuttavia, essa si presenta ora in versione “ristretta” essendo stato **ridotto il perimetro applicativo** sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo.

### **I debiti oggetto di stralcio**

L'art. 4 del decreto prevede che sono **automaticamente annullati** i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, **fino a 5.000 euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai **singoli carichi** affidati agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui:

- all'art. 3, D.L. n. 119/2018 (Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione);
- all'art. 16-*bis*, D.L. n. 34/2019 (Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione);
- all'art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, la nuova disposizione riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione **da qualunque ente creditore, pubblico e privato**, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di **riscossione a mezzo ruolo**, fatti salvi i debiti espressamente **esclusi** dallo stesso articolo. Tra questi ultimi - la cui **elencazione**, secondo la relazione, deve intendersi “**tassativa**” - vi sono le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni n. 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'**IVA riscossa all'importazione**.

2

### **Chi può beneficiarne**

L'agevolazione, però, non spetta a tutti ma soltanto:

- **alle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e**
- **ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.**

Secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, con riferimento alla rideterminazione del perimetro applicativo conseguente all'introduzione di una soglia di reddito oltre il quale non opera la cancellazione, sono stati utilizzati i risultati di un'analisi condotta su un campione di circa 3 milioni di soggetti con debiti iscritti a ruolo che consente di stimare in **circa l'83%** il numero di **soggetti che potranno beneficiare della misura** rispetto alla platea complessiva di soggetti con debiti di importo fino a 5.000 euro affidati dal 2000 al 2010.

## *Le disposizioni attuative*

Le disposizioni attuative sono affidate a un decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi **entro 30 giorni** dalla data di conversione in legge del decreto, con il quale dovranno essere stabilite le **modalità e le date dell'annullamento dei debiti**, del relativo **discarico** e della conseguente **eliminazione dalle scritture patrimoniali** degli enti creditori. La norma precisa altresì che **restano definitivamente acquisite** le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

### **Disciplina transitoria**

Il decreto Sostegni detta anche una opportuna **disciplina intertemporale**, la cui mancanza è in genere fonte di incertezze tra gli operatori.

È infatti previsto che fino alla data stabilita dal decreto ministeriale attuativo è **sospesa la riscossione** di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, **fino a 5.000 euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

***Studio Commerciale Anguillesi Canale***